

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **33/1981** (ECLI:IT:COST:1981:33)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **ELIA**

Udienza Pubblica del **12/11/1980**; Decisione del **12/02/1981**

Deposito del **26/02/1981**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **9309**

Atti decisi:

N. 33

SENTENZA 12 FEBBRAIO 1981

Deposito in cancelleria: 26 febbraio 1981.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 63 del 4 marzo 1981.

Pres. AMADEI - Rel. ELIA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. 5 novembre 1973, n. 660,

convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823 (Norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1977 dalla Commissione tributaria di 2 grado di Milano, sul ricorso proposto dall'Ufficio del Registro atti pubblici di Milano contro la s.a.s. Fasana 1, iscritta al n. 560 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 del 31 gennaio 1979.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 novembre 1980 il Giudice relatore Leopoldo Elia;

udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto:

Con ordinanza emessa in data 9 novembre 1977 la Commissione tributaria di 2 grado di Milano sollevava questione di costituzionalità dell'art. 6 del decreto - legge n. 660 del 5 novembre 1973, recante "Norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria", convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823, per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, ritenendo appunto incompatibili con i principi di eguaglianza e di capacità contributiva escludere dal condono coloro nei cui confronti l'amministrazione ha proceduto ad esecuzione coattiva secondo una valutazione assolutamente discrezionale ed insindacabile.

Nel caso di specie era aperta controversia al momento dell'entrata in vigore del decreto - legge contenente norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria. L'Ufficio del Registro di Milano aveva tuttavia eseguito coattivamente il suo credito ed aveva riscosso l'intera somma in pendenza del giudizio di merito. Il contribuente (s.a.s. Fasana 1) dunque, nel chiedere l'applicazione nei suoi confronti dei benefici previsti dal menzionato decreto - legge, domandava anche la restituzione di quanto versato in eccedenza; l'Amministrazione finanziaria negava l'applicabilità del condono alla fattispecie dato che la normativa di cui si tratta intenderebbe agevolare la soluzione di questioni pendenti e non già consentire la riapertura di rapporti ormai esauriti. Il giudice a quo, pur dandosi carico delle difficoltà interpretative che la norma discussa suscita, riteneva in definitiva esatta l'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria. Dubitava peraltro che la norma, così interpretata, contrastasse con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, ritenendo non compatibile con il principio di eguaglianza un diverso trattamento condizionato all'eventuale esercizio di poteri di esecuzione coattiva da parte dell'Amministrazione finanziaria ed in contrasto con lo stesso scopo della legge, che sarebbe di risolvere rapidamente le controversie pendenti e dunque anche quelle che sorgono dalla pretesa di ripetere somme già versate; dubitava inoltre che la norma contrastasse con l'art. 53 della Costituzione, finendo con il collegare diversi carichi tributari a presupposti identici.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, veniva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 31 gennaio 1979.

Si costituiva il Presidente del Consiglio dei ministri, attraverso l'Avvocatura dello Stato, deducendo l'infondatezza della questione. L'avvenuto pagamento dell'imposta concreterebbe una diversità oggettiva idonea a giustificare una diversa disciplina, avuto riguardo appunto allo scopo della norma in esame che è anche di assicurare un rapido introito allo Stato. Non risulterebbe invocabile l'art. 53 della Costituzione, atteso che non viene in esame il rapporto di imposta ma un diverso rapporto che ha natura e finalità a carattere processuale e strumentale.

I diritti di chi non può beneficiare del condono sarebbero comunque salvi, rimanendo libera la possibilità di esperire tutti i rimedi giurisdizionali previsti dalla legge, fino alla completa attuazione delle norme sostanziali.

All'udienza di discussione l'Avvocatura dello Stato ribadiva le argomentazioni svolte.

Considerato in diritto:

1. - Malgrado la formulazione piuttosto riduttiva, adottata nel dispositivo dell'ordinanza dalla Commissione tributaria di 2 grado di Milano (l'art. 6 viene denunziato "in quanto non prevede il diritto a rimborso di tributi pagati in pendenza di opposizione, successivamente estinta per condono fiscale"), la questione di legittimità costituzionale riguarda più propriamente la conformità o meno agli artt. 3 e 53 della Costituzione della esclusione dalla applicabilità del decreto - legge n. 660 del 1973 dei contribuenti, i quali abbiano provveduto al pagamento del tributo richiesto in pendenza della controversia "sotto l'impulso di atti coattivi"; in altre parole, sotto la minaccia di riscossione coattiva mediante esecuzione sui beni del contribuente stesso.

Come ha esattamente visto l'Avvocatura dello Stato (e come risulta dagli atti di causa), la formulazione del dispositivo (e di alcune parti motive) dell'ordinanza anticipa dunque lo svolgimento di un profilo di carattere consequenziale (diritto a rimborso) rispetto al tema di carattere preliminare (possibilità o meno per il contribuente di chiedere l'applicazione dell'art. 6). È ovvio che, solo se si accertasse la illegittimità costituzionale della inapplicabilità della norma a questa categoria di contribuenti, verrebbero in discussione sia le conseguenze a proposito della ripetibilità delle quote eccedenti l'imposta già pagate, sia la possibilità di utilizzare, nella parte motiva della pronuncia, altre disposizioni del decreto - legge n. 660 del 1973.

2. - Per giurisprudenza di Cassazione e di giudici di merito (anche se con dissensi tra questi ultimi) deve senz'altro ammettersi che come "diritto vivente" sul tema proposto al giudizio di questa Corte si è affermata la inapplicabilità dell'art. 6 ai contribuenti che abbiano già pagato l'imposta sia pure "sotto l'impulso di atti coattivi". Non è tuttavia privo di significato che la formulazione dell'art. 6 (nel testo vigente dopo le modifiche apportate dalla legge di conversione) conforti pienamente l'interpretazione prevalsa: nel comma primo si prevede che le controversie pendenti "sono definite ... mediante il pagamento del 50% dell'imposta richiesta"; nel comma terzo la disapplicazione delle sanzioni pecuniarie è subordinata al "versamento" dei tributi dovuti; e, infine, nel comma quarto, la prova dell'"avvenuto versamento", da allegare alla domanda, allude chiaramente ad un versamento ad hoc, effettuato dopo l'entrata in vigore del decreto-legge. È evidente che tutte le proposizioni normative ora richiamate prospettano in modo univoco pagamenti e versamenti che si situano in un periodo successivo rispetto alla data di entrata in vigore dell'atto avente forza di legge. Ciò spiega anche come sarebbe stato del tutto superfluo, se non contraddittorio, ogni divieto di ripetizione di imposte già pagate.

Infine, nelle pronunce di questa Corte (n. 2 e 3 del "considerato in diritto" rispettivamente delle sentt. nn. 96 e 119 del 1980) viene in evidenza la duplice condizione cui è subordinata l'applicabilità del provvedimento: la mancata definizione di una controversia da una parte, e dall'altra la certezza di acquisire all'erario un introito anche ridotto, che si qualifica in ogni caso come "ulteriore", se riguardato dal punto di vista delle entrate acquisite al momento della emanazione del decreto - legge. Ciò corrisponde, tra l'altro, al carattere innovativo del provvedimento, per il quale, a differenza dei precedenti, si ricollegano sicuri benefici consequenziali (condono di sanzioni pecuniarie) ad una definizione della controversia che,

includendo pagamenti o versamenti di somme rigidamente prefissate in base a criteri ex lege, può non sempre riuscire vantaggiosa per il contribuente. Di qui il carattere non assolutamente "universale" della applicazione del decreto, che intende sì eliminare il maggior numero possibile di controversie, ma non in modo indiscriminato; e non si può dubitare che tra le "qualificazioni" della pendenza vi sia anche quella della produttività necessaria di un introito ulteriore.

3. - La questione sottoposta in via primaria al giudizio di questa Corte consiste pertanto nel quesito circa la legittimità costituzionale della esclusione dalla sfera di applicabilità dell'art. 6 dei contribuenti che hanno già pagato le imposte suppletive quando gli uffici tributari si siano avvalsi della facoltà di procedere a riscossione coattiva, nonostante la pendenza di opposizione.

La questione non è fondata. Non si può negare, in primo luogo, che diversa sia la situazione di chi ha già pagato e di chi può definire la controversia pagando. Né la diversità di trattamento tra queste due categorie di contribuenti è irragionevole, nel senso che la differenza presupposta come criterio di distinzione corrisponde alle finalità assunte dal legislatore e caratterizzanti il provvedimento. A loro volta, tali finalità, ponendosi come strumentali rispetto ad una migliore attuazione dell'art. 53 della Costituzione (avvio della riforma tributaria), sono congruenti con tale obiettivo costituzionalmente rilevante; inoltre il legislatore ha adottato con coerenza congegni operativi di carattere automatico e, in certa misura, astratto: sicché è esclusa, per la fattispecie normativa che qui interessa, ogni possibilità di valutare, ai fini dell'applicazione del decreto - legge n. 660 del 1973, se gli uffici tributari si siano avvalsi in modo pienamente legittimo dei poteri ad essi spettanti in tema di riscossione coattiva. Di fronte a pagamenti effettuati anteriormente in condizioni di regolarità formale, il legislatore ha preferito rinunciare anche ai vantaggi che potevano derivare da una soluzione definitiva della controversia in sede di applicazione dell'art. 6 e dalla conseguenziale definitività dell'introito in quella sede conseguito. Né si può trascurare che le disparità di trattamento suscettibili di prodursi tra contribuenti in situazioni in apparenza analoghe non differiscono sostanzialmente da quelle che, per effetto dell'automatismo caratterizzante il provvedimento, questa Corte ha riconosciuto non contrastanti con i precetti dell'art. 3 della Costituzione (sentt. nn. 96 e 119 del 1980).

Quanto all'art. 53 della Costituzione, esso non è evocato a proposito in ordine alla sussistenza della capacità contributiva ed al suo accertamento, mentre, per ciò che concerne la rarità nel trattamento tributario, valgono le considerazioni svolte in tema di art. 3 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto - legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Milano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE -

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.